



LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 21 08 1991 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11 9 1991 N. 12

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1977 n. 42 e 16 agosto 1988 n. 41 in materia di bilancio e contabilita'.

ARTICOLO 1

(Aggiunta di un comma all' articolo 17) 1. All' articolo 17 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente sesto comma:
26. Le spese relative a trasferimenti a favore di enti locali ed altri soggetti terzi sono quantificate in funzione dei tempi di realizzazione dell' intervento da parte dei beneficiari avuto riguardo alle procedure e modalita' previste dalle singole leggi di intervento nel quadro di specifiche indicazioni di programma. >>.

ARTICOLO 2

(Aggiunta di un comma all' articolo 19) 1. All' articolo 19 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente quarto comma:
" 4. L' eventuale saldo negativo dell' esercizio precedente iscritto fra le spese della competenza ai sensi dell' articolo 15 terzo comma e dell' articolo 38 secondo comma lettera b) e' considerato ai fini della determinazione del vincolo di cui al secondo comma spesa per funzioni normali per la sola parte eccedente la quota che deriva dalla mancata contrazione di mutui passivi autorizzati nell' esercizio precedente a fronte di stanziamenti per ulteriori programmi di sviluppo impegnati."

ARTICOLO 3

(Modificazione dell' articolo 33 primo comma)

1. All' articolo 33 primo comma lettera e) della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo le parole " della Regione" sono aggiunte le parole " con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142".

ARTICOLO 4

(Modificazioni dell' articolo 40 terzo comma)

1. Al terzo comma dell' articolo 40 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le parole " dello Stato la cui destinazione e' tassativamente regolata da leggi statali o regionali" sono sostituite dalle parole " dello Stato e della Comunita' Economica Europea la cui destinazione e' tassativamente regolata da leggi statali o regionali o da regolamenti comunitari. >>. 2. Alla

fine del terzo comma del suddetto articolo 40 sono inoltre aggiunte le seguenti parole: " I provvedimenti della Giunta debbono essere comunicati al Consiglio regionale".

ARTICOLO 5

(Modificazione dell' articolo 43 secondo e terzo comma). 1. L' articolo 43 secondo e terzo comma della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' cosi' sostituito:

" 2. I prelevamenti da detto fondo sia per la competenza che per le corrispondenti esigenze di cassa sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale che ne autorizza l' iscrizione in capitoli di spesa di nuova istituzione o in aumento agli stanziamenti di capitoli esisenti esclusivamente per spese che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all' atto della presentazione o della discussione del bilancio; b) che abbiano caratteristiche di assoluta necessita' e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio; c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. 3. Le deliberazioni della Giunta debbono essere comunicate al Consiglio regionale. >>.

ARTICOLO 6

(Sostituzione dell' articolo 46 bis) 1. L' articolo 46 bis della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' cosi' sostituito: " Articolo 46 bis (Reiscrizione delle somme assegnate con vincolo di destinazione)

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell' articolo 79 entro il termine dell' esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 2. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza non impiegate a norma dell' articolo 79 entro il termine dell' esercizio assegnate alla Regione con vincolo di destinazione sono reiscritte alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalita'. >>.

ARTICOLO 7

(Modificazione all' articolo 47) 1. L' articolo 47 primo comma della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

" 1. La conservazione dei residui passivi e' consentita per il solo esercizio successivo a quello in cui l' impegno si e' perfezionato. Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili salvo quanto stabilito all' articolo 51". 2. Al secondo comma dello stesso articolo le parole " L' eliminazione dal conto dei residui di spese" sono sostituite dalle parole " La cancellazione di residui relativi a spese".

ARTICOLO 8

(Aggiunta di un comma all' articolo 51) 1. All' articolo 51 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma:

" 2. Il capitolo di spesa di cui al comma 1 deve essere dotato di uno stanziamento pari all' ammontare dei residui perenti relativi a spese finanziate con somme assegnate con vincolo di destinazione maggiorato di una quota almeno pari al venticinque per cento della massa complessiva dei residui perenti relativi alle altre spese."

ARTICOLO 9

(Modificazioni dell' articolo 54)

1. Il primo comma dell' articolo 54 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive

modificazioni e' sostituito dal seguente: " 1. La contrazione di mutui o prestiti e' autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con quelle di variazione dello stesso a copertura dell' eventuale disavanzo esistente fra le spese per ulteriori programmi di sviluppo di cui si autorizza l' impegno e le entrate che si prevede di accertare a fronte di tale spese nel corso dell' esercizio cui il bilancio di riferisce nonche' a copertura delle spese per l' assunzione di partecipazioni in societa' finanziarie regionali a norma dell' articolo 10 primo comma della legge 16 maggio 1970 n° 281 e a copertura della quota dell' eventuale saldo finanziario negativo dell' esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati in conformita' a quanto stabilito dall' articolo 19 quarto comma.". 2. Al secondo comma dello stesso articolo le parole " non eccede il venti per cento" sono sostituite dalle parole " non eccede il venticinque per cento".

ARTICOLO 10

(Modificazioni all' articolo 61)

1. Nella rubrica e nel primo comma dell' articolo 61 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo la parola " enti" e' aggiunta la parola " strumentali". 2. Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: " 2. I bilanci le relative deliberazioni di adozione nonche' ove previste le relazioni del collegio dei revisori o dei sindaci e le relazioni previsionali del nuovo esercizio sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro adozione alla Regione per essere approvati dal Consiglio regionale allegati al bilancio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.".

ARTICOLO 11

(Modificazione dell' articolo 62)

1. All' articolo 62 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo le parole " un preventivo di cassa" sono aggiunte le parole " nonche' la relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti e ove prevista la relazione previsionale del nuovo esercizio.".

ARTICOLO 12

(Aggiunta di un comma all' articolo 72) 1. Dopo il primo comma dell' articolo 72 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente:

" 1 bis. Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio annuale sono iscritti in appositi capitoli delle contabilita' speciali di cui agli articoli 24 e 25 i dati concernenti le previsioni relative alle somme depositate sui conti correnti intestati alla regione presso la Tesoreria centrale.".

ARTICOLO 13

(Aggiunta di un comma all' articolo 80)

1. Dopo il primo comma dell' articolo 80 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: " 1 bis. Durante l' esercizio provvisorio le proposte di provvedimenti comunicate ai servizi finanziari per la registrazione di impegni eccedenti un dodicesimo per ogni mese di gestione provvisoria del bilancio devono dare atto della obbligatorieta' per legge e della non frazionabilita' in dodicesimi della spesa oggetto dell' impegno o pagamento.".

ARTICOLO 14

(Modificazione dell' articolo 82)

1. Al primo comma dell' articolo 82 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le parole " le spese di parte corrente" sono sostituite dalle parole " le relative spese".

ARTICOLO 15

(Modificazione dell' articolo 97)

1. Al terzo comma dell' articolo 97 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le parole " comunita' montane e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti " comunita' montane loro consorzi ed enti strumentali della Regione".

ARTICOLO 16

(Aggiunta di un comma all' articolo 98) 1. All' articolo 98 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma:

" 3. Periodicamente e comunque ogni dieci anni deve essere effettuata una verifica sulle condizioni di conservazione e sulla consistenza dei beni patrimoniali iscritti nell' inventario e nelle relative scritture patrimoniali."

ARTICOLO 17

(Aggiunta dell' articolo 99 bis) 1. Dopo l' articolo 99 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: " Articolo 99 bis (Rilevazione della consistenza dei beni immobili e mobili in locazione finanziaria)

1. I beni immobili e mobili in locazione finanziaria debbono essere descritti in appositi registri in ordine cronologico di acquisizione per categoria e con indicazione per ognuno di essi degli estremi del contratto di locazione della durata della locazione con specificazione della data di inizio e di termine della stessa dell' ammontare del canone periodico dell' eventuale valore di riscatto finale e del valore complessivo del bene risultante dal contratto di locazione o da stima."

ARTICOLO 18

(Modificazione dell' articolo 102 quinto comma)

1. Al quinto comma dell' articolo 102 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le parole " e di altre eventuali cause da esso dipendenti" sono sostituite dalle parole " o per qualsiasi altra causa".

ARTICOLO 19

(Modificazioni dell' articolo 105 secondo comma) 1. La lettera b) del secondo comma dell' articolo 105 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente:

2b) un elenco riassuntivo per categoria dei beni immobili compresi i beni di consumo esistenti come scorte presso gli uffici regionali nella loro consistenza all' inizio e al termine dell' esercizio; " 2. Nello stesso secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere: " e) un elenco dei movimenti intervenuti nel corso dell' esercizio sui conti correnti intestati alla Regione presso la Tesoreria Centrale; f) un elenco dei beni immobili e mobili in locazione finanziaria nella loro consistenza all' inizio e alla fine dell' esercizio; g) un elenco analitico delle fidejussioni concesse dalla Regione a terzi con l' indicazione per ogni fidejussione dei necessari elementi identificativi."

ARTICOLO 20

(Modificazione dell' articolo 106 primo comma)

1. Alle lettere a) e c) del primo comma dell' articolo 106 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo la parola " enti" e' aggiunta la parola " strumentali". 2. Dopo la lettera c)

del primo comma e' aggiunta la seguente lettera: " c bis) i rendiconti degli enti ed aziende consortili a partecipazione regionale; ".

ARTICOLO 21

(Modificazione dell' articolo 108)

1. Nella rubrica e nel primo comma dell' articolo 108 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo le parole " degli enti" e' aggiunta la parola " strumentali".

ARTICOLO 22

(Modificazione dell' articolo 122)

1. Il secondo comma dell' articolo 122 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' soppresso.

ARTICOLO 23

(Modificazione dell' articolo 124) 1. L' articolo 124 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

" 2. Per quanto concerne le spese derivanti da contratti per acquisti locazioni forniture somministrazioni alienazioni ed appalti si applicano le norme regionali in materia di patrimonio economato e contratti e per quanto in esse non previsto le relative norme statali."

ARTICOLO 24

(Aggiunta dell' articolo 126 bis) 1. Dopo l' articolo 126 della legge 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: " Articolo 126 bis (Estensione agli enti strumentali)

1. Gli enti strumentali della Regione sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti di contabilita' alle disposizioni della presente legge secondo i criteri approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta."

ARTICOLO 25

(Norme transitorie e finali)

1. Nella fase di prima attuazione della norma di cui all' articolo 51 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 come modificata dalla presente legge il capitolo di spesa nella stessa previsto deve essere dotato: a) per l' anno 1992 di uno stanziamento almeno pari al quaranta per cento della massa complessiva dei residui perenti; b) per l' anno 1993 di uno stanziamento almeno pari al cinquanta per cento della massa dei residui perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione maggiorato del venticinque per cento della massa complessiva dei residui perenti relativi alle altre spese; c) per l' anno 1994 di uno stanziamento almeno pari al settantacinque per cento della massa dei residui perenti relativi a spese finanziarie con i fondi assegnati con vincolo di destinazione maggiorato del venticinque per cento della massa complessiva dei residui perenti relativi alle altre spese. 2. Le modifiche alla presente legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 contenute negli articoli 6 7 8 19 della presente legge si applicano a partire dal bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 e dal rendiconto generale per l' esercizio 1991.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 21 agosto 1991

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1991

___Num:0021

___Boll__Uff__Num:12

___Boll__Uff__Anno:1991